

**Nota di Lettura LR 33/2015 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” e DGR n. X/5001 30 Marzo 2016 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica**

Milano, 22 Luglio 2016

Il 10 aprile 2016, con la legge 33/2015 e la DGR X/5001, entra in vigore anche la nuova zonazione sismica della Regione Lombardia, di cui alla D.G.R. n. 2129 dell'11 luglio 2014.

Il Territorio Lombardo annovera ad oggi comuni localizzati in:

- Zona 4 – (pericolosità sismica molto bassa)
- Zona 3 – (pericolosità sismica bassa)
- Zona 2 – (pericolosità sismica media)

Quindi a partire dal 10 aprile 2016, più di un anno dopo l'approvazione della nuova zonazione sismica per la Lombardia, la stessa diventa cogente. Numerosi Comuni vedono così modificata la propria zona sismica di classificazione (alcuni passano da zona 4 a zona 3, altri da zona 3 a zona 2)

Si precisa che tale zonazione è di tipo amministrativo e non incide sulla pericolosità del territorio che discende dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B del DM 14/01/2008 (NTC 2008).

Rientrano nell'ambito di applicazione della legge i lavori di cui all'articolo 93 comma 1, del DPR 380/2001 relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche (tutto il territorio lombardo è sismico) comprese le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

In sintesi gli adempimenti che discendono dalla nuova normativa regionale, tutti previsti in capo alla Regioni dal DPR 380/01, possono essere raggruppati nei seguenti ambiti di attività, la cui incombenza è trasferita, con la legge 33/2015, dalla Regione ai Comuni:

1. Autorizzazione sismica
2. Deposito sismico
3. Denuncia di costruzione in corso in comune soggetto alla variazione di classificazione sismica
4. Sopraelevazione
5. Controlli
6. Abitati da consolidare

La L.R.33/2015 prevede che l'autorità competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche sia individuata da ciascun comune all'interno dei propri uffici o nell'ambito delle forme associative ove previste. Pertanto nel seguito con il termine "autorità competente" od "ufficio competente" si intende la struttura individuata dal Comune (o dalla forma associativa) cui il SUE deve trasmettere la pratica sismica depositata per i necessari adempimenti.

Per gli interventi ricadenti nel territorio di più Comuni, ove gli stessi non siano associati, le attività sono svolte direttamente dalla Regione; per questi interventi quindi l'autorità competente è individuata dalla Regione al proprio interno.

#### 1 Autorizzazione sismica

Essa è obbligatoria SOLO per gli interventi in comuni appartenenti alla zona sismica 2, ed è quindi esclusa per tutti i comuni in zona sismica di pericolosità bassa o molto bassa.

Richiede l'istruttoria della pratica che deve essere completata con l'emissione dell'autorizzazione entro 60 giorni dal deposito da parte dell'autorità competente. Prima del rilascio dell'autorizzazione non è possibile iniziare i lavori. L'istruttoria si esprime sulla completezza della documentazione, che deve essere conforme a quanto precisato nella DGR X/5001, ed anche in merito ai contenuti progettuali della stessa. A nostro parere non deve essere dimenticato l'obbiettivo di tale istruttoria, che è la vigilanza del rispetto della normativa sismica al fine di garantire sul territorio un livello di sicurezza coerente con la pericolosità; pertanto non si tratta di un'attività confrontabile alla validazione progettuale e non deve costituire un ulteriore intralcio burocratico all'attività edilizia, se non per quanto strettamente collegato alla verifica dei requisiti di sicurezza sismica. I Comuni, per assolvere a queste attività, possono eventualmente associarsi dandone comunicazione alla Regione. Il Comune può richiedere alla Regione un parere tecnico in merito alla pratica, dichiarando di non avere al suo interno le professionalità necessarie alla completa gestione dell'istruttoria tecnica, con l'eccezione di alcune opere definite minimali, ed elencate all'allegato G della DGR X/5001, per cui è comunque necessaria l'autorizzazione sismica. Il parere regionale è sempre necessario per le opere pubbliche commissionate dal Comune.

#### 2 Deposito sismico

Nei comuni in zona 3 e 4, NON vige l'obbligo dell'autorizzazione sismica, ma vige il meno oneroso obbligo di deposito, preventivo all'inizio dei lavori, del progetto accompagnato da dichiarazioni ed asseverazioni del progettista. Esso assolve l'obbligo di denuncia di cui all'art. 93 del DPR 380/2001.

Il deposito si effettua con la presentazione al SUE competente, prima dell'avvio dei lavori, del Modulo 2 e della documentazione prevista dall'allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza" della DGR X/5001.

Al ricevimento del modulo di deposito il SUE rilascia l'attestazione di avvenuto deposito e trasmette all'autorità competente la documentazione relativa al progetto depositato, comprensiva di attestazione.

Il comune non deve istruire la pratica da un punto di vista tecnico ma solo verificarne la completezza documentale.

Fatto salvo quanto previsto per le sopraelevazioni, i lavori possono avere inizio solo successivamente al rilascio dell'attestazione di deposito.

Il deposito del progetto è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori strutturali (ex legge 1086/71 e art. 65 del DPR 380/2001) se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo contenga la relazione illustrativa prevista per le denunce opere strutturali e la nomina del collaudatore con accettazione.

### 3 Denuncia di costruzione in corso in comune soggetto alla variazione di classificazione sismica

Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima del 10 aprile 2016 sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo sportello unico per l'edilizia. I termini per tale adempimento sono pertanto scaduti.

L'adempimento ha quindi efficacia per i territori comunali che hanno visto modificare la propria classificazione sismica in senso più gravoso (ad esempio da zona 3 a zona 2, o da zona 4 a zona 3). Il senso di tale adempimento discende dall'art. 104 del DPR 380/01.

La denuncia avviene attraverso il deposito al SUE dei Moduli 3 e 4 integrati con la dichiarazione asseverata del direttore lavori strutturali che accerti che l'opera, per la quota parte costruita alla data della denuncia, è stata realizzata in conformità al progetto.

Entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, l'autorità competente accerta la conformità del progetto alla normativa tecnica vigente e l'idoneità della parte già realizzata in conformità al progetto autorizzato a resistere alle azioni sismiche.

L'accertamento avviene sulla base delle dichiarazioni rese dal progettista e direttore lavori strutturale e può avere esito:

- positivo: l'autorità competente rilascia l'autorizzazione a proseguire i lavori;
- positivo/condizionato: l'autorità competente rilascia l'autorizzazione al proseguimento dei lavori condizionata all'adeguamento del manufatto alla nuova zona sismica;
- negativo: l'autorità competente ne dà comunicazione al SUE competente, il quale provvede ad annullare l'atto abilitativo all'edificazione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.

L'impatto apparentemente severo di tale norma in realtà dovrebbe concretizzarsi in una semplice procedura burocratica, senza esiti sul costruendo edificio, e ciò per due ragioni:

- Lo scopo della denuncia è che sia attestata la capacità del fabbricato in costruzione di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B del DM 14/01/2008 (NTC 2008), requisito necessario per il prosieguo dei lavori senza necessità di modifiche progettuali. Tutti i

progetti strutturali, sin dal luglio 2009, devono attenersi a detto reticolo, con la sola eccezione degli interventi ricadenti nella ex zona sismica 4 ove, in via facoltativa, era consentito, un approccio progettuale semplificato ai sensi del punto 2.7 del Dm 14/01/2008. Solo le costruzioni in corso nelle zone 4 riclassificate in zona 3 dal 10 aprile 2016 potrebbero quindi evidenziare problemi.

- Proprio per mitigare l'impatto dell'articolo 104 del DPR 380/2001, il normatore ha a suo tempo emanato la D.g.r. 10 ottobre 2014 - n. X/2489 che recita: «nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei Comuni che saranno riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni - pubbliche e private - siano redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle Zone 3 e 2». Pertanto le costruzioni in corso in zone riclassificate da 4 a 3 dovrebbero già essere state progettate evitando il facoltativo ricorso all'approccio progettuale semplificato.

#### 4 Sopraelevazione

La realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio, da parte del Comune:

- dell'autorizzazione, per gli interventi localizzati in zona 2 (istanza ricompresa nel Modulo 1 – Allegati E e F della DGR X/5001);
- della certificazione, per gli interventi localizzati nelle zone 3 e 4 (istanza ricompresa nel Modulo 2 – Allegato B punto 5 e Allegato E della DGR X/5001);

Le istanze dovranno essere integrate con l'attestazione da parte del progettista dell'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico (Modulo 8).

L'autorità competente conclude il procedimento entro il termine di 60 giorni dalla data di avvio dello stesso, rilasciando l'autorizzazione o la certificazione ovvero comunicando il diniego motivato e la contestuale archiviazione dell'istanza.

L'autorizzazione prevista per le zone 2 tiene luogo della certificazione di cui all'art. 90 del DPR 380/01, e deve dare evidenza del massimo numero di piani realizzabile in sopraelevazione e dell'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Restano a nostro avviso da chiarire gli esatti contorni della certificazione, giacché l'art. 90 del DPR 380/01, nel caso delle sopraelevazioni, prevede che detta certificazione *“specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico”*. Dovrà in particolare essere chiarito se detta certificazione possa essere formulata, per le zone 3 e 4, sulla base delle dichiarazioni asseverate dal richiedente senza una verifica, a cura dell'autorità competente, nel merito dei contenuti progettuali e delle valutazioni di sicurezza.

#### 5 Controlli

Sono soggette a controllo, sistematico o a campione, tutte le opere e le costruzioni, ivi comprese le loro varianti, i cui progetti sono stati depositati ovvero autorizzati o

soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione. La Regione ed i Comuni effettuano il controllo, ciascuno relativo alle pratiche di propria competenza, dando comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati.

Per le zone 3 e 4 il controllo si svolge mediante verifica documentale e/o con un sopralluogo in cantiere finalizzato a valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato o certificato. Per le zone 2, a nostro avviso, è sufficiente un controllo mediante sopralluogo in cantiere, ed eventualmente dei documenti di fine lavori/collaudato, giacché le verifiche degli elaborati progettuali sono già state condotte in fase di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione.

L'attività di controllo si conclude entro 60 giorni, con la comunicazione ai soggetti interessati dell'esito finale del controllo.

L'accertamento delle violazioni comporta la redazione di specifico verbale, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001.

Sono soggetti a controllo sistematico tutti gli interventi autorizzati (zona sismica 2) che riguardano edifici pubblici, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, progetti relativi ad opere di particolare rilevanza sociale o destinate ad attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività.

Sono soggetti a controllo a campione:

- Zona 2: tutti gli interventi diversi da quelli sottoposti a controllo sistematico
  - Zona 3 e 4: tutti gli interventi per cui è stata attivata la procedura di deposito;
- La DGR X/5001 stabilisce i criteri per la definizione dei campioni per le opere soggette a controllo non sistematico; la modalità di svolgimento del sorteggio e dell'attività di controllo.

La norma prevede inoltre controlli che la regione effettua sugli interventi autorizzati direttamente dai comuni.

## 6 Abitati da consolidare

In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti o intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e s.m.i, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico del Comune che, dall'entrata in vigore della legge regionale in argomento, sostituisce la Regione.

Si ricorda che la normativa in specie è pienamente in vigore, ancorché sia previsto un periodo di monitoraggio per la raccolta di eventuali criticità e l'implementazione di necessarie modifiche.

A regime l'intera procedura avverrà per via telematica tramite la piattaforma MUTA di Regione Lombardia all'indirizzo: [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it) previa autenticazione e profilazione da parte dell'utenza. E' prevista in alternativa, fino al 3 maggio 2017, la possibilità di deposito cartaceo della documentazione. A nostro avviso, per i Comuni



che hanno attivato depositi telematici della documentazione pratiche strutturali, è possibile caricare sul portale del SUE, quali file pdf.7m firmati elettronicamente, tutta la modulistica pertinente prevista dalla DGR X/5001.

Al seguente indirizzo internet è possibile recuperare la modulistica per le istanze [http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale\\_P&childpagename=DG\\_ProtezioneCivile%2FDetail&cid=1213798213361&packedargs=NoSotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213504921759&pagename=DG\\_PPPWrapper](http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_ProtezioneCivile%2FDetail&cid=1213798213361&packedargs=NoSotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213504921759&pagename=DG_PPPWrapper)

La regione ha fornito delle utili slide che dettagliano gli aspetti richiamati nella presente. Per Vs. comodità li abbiamo raggruppati al link segnalato anche nella circolare che accompagna le note ovvero <http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/2016726152-oggetto-note-di-lettura-lr-3372015-%E2%80%9Cdisposizioni-in-materia-di-opere-o-di-costruzioni-e-relativa-vigilanza-in-zone-sismiche%E2%80%9D/>

Infine informiamo che ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi direttamente a Regione Lombardia: attraverso l'indirizzo mail: [vigilanzasismica@regione.lombardia.it](mailto:vigilanzasismica@regione.lombardia.it) o direttamente ai numeri telefonici di seguito indicati: Angelo Crippa- Dirigente Struttura Prevenzione rischio sismico e rischi integrati; Roberto Zangari - tel.: 02 6765 3115, Carmela Melzi- tel.: 02 6765 8530; Silvia Barbugian- tel.: 02 6765 0221

\*\*\*\*\*

Documentazione scaricabile dal link

<http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/2016726152-oggetto-note-di-lettura-lr-3372015-%E2%80%9Cdisposizioni-in-materia-di-opere-o-di-costruzioni-e-relativa-vigilanza-in-zone-sismiche%E2%80%9D/>:

- Slide del Convegno "La nuova legge regionale 33/15 e la nuova zonazione sismica" tenuto presso l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia il 4 maggio 2016
- legge regionale 33/2015 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche";
- D.g.r. 30 marzo 2016 n. X/5001 "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica";
- D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)"